

## EMENDAMENTO ALL' A.C. 5330

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge è inserito il seguente:

“Art. 1-bis

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'interno, di quello della giustizia e di quello delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, nonché del Ministro dell'interno, se non proponente, uno o più decreti legislativi per il riordinamento del personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, secondo linee di valorizzazione delle risorse umane omogenee a quelle già previste per i dipendenti civili dello Stato, ferme restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze di polizia, e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni, con l'osservanza dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) unificazione dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e di quelli corrispondenti, ferme restando le dotazioni organiche complessive dei predetti ruoli , prevedendo:
  - 1) la valorizzazione economico funzionale del personale con qualifica iniziale, anche in considerazione del servizio prestato nelle Forze armate;
  - 2) la revisione delle procedure di avanzamento alla qualifica iniziale dei sovrintendenti mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità ed assicurando, comunque, la promozione alla seconda qualifica dei sovrintendenti prima della cessazione dal servizio;
  - 3) modalità di accesso alle carriere superiori, in via transitoria per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che hanno superato prove di esame o selettive, ed in relazione al titolo di studio conseguito, a regime in relazione al merito ed al titolo di studio conseguito;
- b) unificazione del ruolo degli ispettori con quella del ruolo direttivo speciale ove costituito, e costituzione di una progressione di carriera del personale del ruolo degli ispettori e di quelli corrispondenti in qualifiche e funzioni direttive, previo riconoscimento di funzioni direttive al personale nella posizione di “sostituto commissario” o corrispondente, prevedendo:
  - 1) che la dotazione organica complessiva non superi quella dei ruoli attualmente previsti;
  - 2) che l'accesso alle qualifiche direttive superiori a “sostituto commissario” avvenga mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, con esame finale, comprendente il conseguimento della laurea, riservati ai sostituti commissari e qualifiche corrispondenti, prevedendo ulteriori modalità per il personale in possesso di un titolo di studio di livello universitario appartenente alla stessa carriera o alla carriera di cui alla lettera a);

- 3) l'attribuzione al personale con qualifica direttiva del beneficio di cui all'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121;
  - 4) modalità di accesso alla carriera dirigenziale in relazione al merito e al titolo di studio conseguito;
- c) unificazione, nell'ambito di una carriera dirigenziale, dei ruoli dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti, completando il processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in accordo con le disposizioni in vigore per l'accesso alla dirigenza pubblica, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, prevedendo:
- 1) che la dotazione organica sia determinata tenendo conto delle posizioni soprannumerarie previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
  - 2) che la determinazione del contenuto del rapporto di impiego sia disciplinata in coerenza con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
- d) razionalizzazione delle carriere di cui alle lettere a), b) e c), ridefinendo le funzioni per ciascuna qualifica in relazione alle esigenze, ed eliminazione degli eventuali disallineamenti con le corrispondenti carriere delle forze di polizia ad ordinamento militare, ovvero la loro compensazione anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica, prevedendo:
- 1) la facoltà di ridurre le qualifiche in coerenza con le differenti posizioni funzionali e di ridisciplinare le percorrenze, fermi restando i trattamenti economici connessi all'anzianità di servizio;
  - 2) l'attribuzione di trattamenti economici compensativi, graduati anche in relazione all'anzianità di servizio ed alle idoneità conseguite, nel caso siano posti limiti numerici all'avanzamento nella qualifica o nella carriera superiore;
  - 3) per il personale di tutti i ruoli, la nomina, alla qualifica superiore il giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti d'età, infermità o decesso;
- e) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie, che dovranno, comunque, tener conto delle legittime aspettative del personale già appartenente alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di p.s. o corrispondenti, e ai ruoli direttivi speciali, nonché di quelle del personale in possesso del titolo di studio della laurea o della laurea specialistica, coerente con quello richiesto per l'accesso alle posizioni direttive o dirigenziali.

2. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per i provvedimenti riguardanti il personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, con il Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi per il riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, secondo criteri e principi direttivi coerenti a quelli di cui al comma 1, prevedendo:

- 1) la facoltà, per le Forze armate, di mantenere l'accesso esterno nei gradi di sergente o corrispondenti;

- 2) la facoltà, per le Forze armate e per le forze di polizia ad ordinamento militare, di mantenere i ruoli speciali degli ufficiali, assicurando, comunque, la corrispondenza anche numerica delle posizioni direttive riservate al personale proveniente dai ruoli dei marescialli e degli ispettori, con quelle riservate, nelle forze di polizia ad ordinamento civile, al personale proveniente dalle qualifiche di ispettore;
- 3) l'estensione della valorizzazione dirigenziale agli ufficiali nei gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello e corrispondenti, prevedendo graduate posizioni economiche in relazione al trattamento economico complessivo degli ufficiali nei gradi di colonnello o corrispondente e superiori;

3. Il Governo della Repubblica è infine delegato ad emanare, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi per la riforma del "comparto sicurezza" e della disciplina del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di:

- a) realizzare una maggiore distinzione del "comparto sicurezza", comprendente il personale delle forze di polizia, anche ad ordinamento militare, dal "comparto difesa", comprendente il personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
- b) realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del rapporto di impiego per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, di specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere dirigenziali;
- c) integrare la disciplina del rapporto di impiego per la dirigenza militare mediante atti amministrativi adottati in base alla legge, anche attraverso procedure di estensione dei trattamenti economici definiti per il personale in regime di diritto pubblico contrattualizzato.

4. I decreti di cui ai commi precedenti dovranno comunque garantire l'allineamento dei trattamenti economici eventualmente differenziati e saranno adottati:

- d) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli di cui al comma 1, lettera a) ed a quelli corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze Armate;
- e) entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle altre previsioni delega;

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi precedenti saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare interessato, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno due mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 45 giorni dalla richiesta.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, relativamente ai decreti legislativi che entreranno in vigore entro l'anno 2005, nell'ambito delle risorse definite a norma dell'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, e, relativamente a quelli che entreranno in vigore gli anni successivi, nell'ambito delle risorse all'uopo stanziata dalla legge finanziaria anteriormente alla data entro la quale le rispettive deleghe possono essere esercitate. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce il quadro delle esigenze, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate.

7. La legge finanziaria definisce altresì le risorse occorrenti affinché, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera c), n. 2 e corrispondenti previsioni del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano assicurati:

- a) l'estensione ai dirigenti delle forze di polizia e delle forze armate delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti economici accessori stabilite dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
- b) l'adeguamento dei rispettivi trattamenti perequativi in relazione agli incrementi conseguiti dal personale delle altre carriere dirigenziali in regime di diritto pubblico;
- c) l'adeguamento dell'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

On. Marcella Lucidi  
On. Carlo Leoni  
On. Marco Minniti  
On. Sesa Amici